



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

**Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali**

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE  
STAFF DIPARTIMENTO

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.  
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.

**Dott.ssa Passari Maria  
(Vicario)**

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
<b>136</b>	<b>21/07/2014</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***RIVENDICAZIONE A IGP TIPOLOGIA FALANGHINA DEGLI ESUBERI DI  
PRODUZIONE DEL 20% DELLA DOP FALANGHINA DEL SANNIO.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



## *Giunta Regionale della Campania*

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DM n. 30.09.2011 e successive modifiche è stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Falanghina del Sannio":

PREMESSO che il disciplinare citato prevede all'articolo 4.3 che la Regione Campania, su proposta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di consentire un migliore equilibrio di mercato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

CONSIDERATO che con nota n. 0462767 del 03/07/2014 il Consorzio di Tutela Vini Sannio DOP (riconosciuto con D.M del 18.05.2005) ha richiesto di non consentire la rivendicazione a IGP tipologia Falanghina degli esuberi di produzione del 20% della DOP Falanghina del Sannio a partire dalla vendemmia 2014;

CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente in quanto di interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, secondo l'articolo 4.3 del disciplinare di produzione della DOP Falanghina del Sannio e sentite le organizzazioni di categoria, di non consentire la rivendicazione a IGP tipologia Falanghina degli esuberi di produzione del 20% della DOP Falanghina del Sannio a partire dalla vendemmia 2014:

VISTA la nota prot. P.G./2014/166279 del 07/03/2014 del Direttore Generale – DG. 52.06;

### DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di non consentire, secondo l'articolo 4.3 del disciplinare di produzione della DOP Falanghina del Sannio e sentite le organizzazioni di categoria, la rivendicazione a IGP tipologia Falanghina degli esuberi di produzione del 20% della DOP Falanghina del Sannio a partire dalla vendemmia 2014;
- il presente decreto viene inviato al Sig. Assessore all'Agricoltura, alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – "Archiviazione Decreti Dirigenziali", alla UOD 11 Sviluppo Produzioni Vegetali, ad Agroqualità, all'ICQRF (Ispettorato centrale per il controllo delle qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Napoli) al Servizio Territoriale Provinciale di Benevento e al Consorzio di Tutela Vini Sannio DOP;
- di inviare telematicamente il presente decreto all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC per pubblicazione ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03.
- Il presente Decreto riveste carattere d'urgenza.

PASSARI